



23.431

Iniziativa parlamentare Creazione di un posto supplementare di giudice non di carriera al Tribunale penale federale

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

del 12 ottobre 2023

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica di un'ordinanza dell'Assemblea federale¹, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

12 ottobre 2023

In nome della Commissione:

Il presidente, Carlo Sommaruga

¹ FF 2023 2394

Compendio

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone di aumentare da tre a quattro il numero di giudici non di carriera presso la Corte penale e la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Questo aumento è destinato a coprire le esigenze della lingua italiana e non comporta alcuna spesa fissa a tempo indeterminato.

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Situazione iniziale

L'articolo 41 della legge del 19 marzo 2010² sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP) prevede che il Tribunale penale federale (TPF) si componga di 15–35 giudici ordinari (cpv. 1) e che l'effettivo delle corti penali e delle corti dei reclami penali sia integrato con giudici non di carriera, il cui numero non superi la metà di quello dei giudici ordinari di tali corti (cpv. 2). Tale articolo prevede inoltre che l'Assemblea federale stabilisca il numero di giudici in un'ordinanza (cpv. 3). L'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2013³ sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale fissa il numero di posti di giudice ordinario a 16 e il numero di giudici non di carriera a un massimo di tre per la Corte penale e la Corte dei reclami del TPF.

Va sottolineato che il sistema dei giudici non di carriera, impiegato anche dal Tribunale federale e dal Tribunale federale dei brevetti, è oggetto di ricorrenti domande in seno alle commissioni parlamentari, in particolare circa la sua efficacia. A seguito di una proposta presentata il 24 giugno 2022 dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale nell'ambito del dibattito sulla creazione di posti presso il Tribunale federale⁴, il 24 gennaio 2023 le Commissioni della gestione hanno deciso di chiedere al Controllo parlamentare dell'amministrazione di effettuare una valutazione della situazione.

1.2 Bisogni del Tribunale penale federale

Il 23 dicembre 2022, la Commissione amministrativa del TPF ha inviato agli Uffici delle Camere federali un progetto di adeguamento delle risorse, insieme a una lettera che conferma l'accordo di principio della Commissione amministrativa del Tribunale federale. Il progetto chiede la concessione di un ulteriore posto di giudice non di carriera per consentire al tribunale di far fronte alle proprie esigenze per quanto concerne la lingua italiana.

Il motivo addotto dal TPF per la sua richiesta è il costante aumento del numero di incarti in italiano e la diminuzione delle risorse in questa lingua. Negli ultimi anni, il numero e la quota di affari presentati in italiano davanti alla Corte dei reclami penali e alla Corte penale hanno registrato una tendenza all'aumento: 73 nel 2017 (9,1 %), 87 nel 2018 (11,2 %), 78 nel 2019 (8,3 %), 141 nel 2020 (15,6 %), 102 nel 2021 (12,3 %) e 83 nel 2022 (13,1 %)⁵. Per quanto riguarda le risorse, il numero di giudici

² RS 173.71

³ RS 173.713.150

⁴ Iv. Pa. CAG-N dell'8 apr. 2022 (22.427 «Tribunale federale. Aumento del numero dei giudici ordinari»).

⁵ Cfr. Rapporti di gestione 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 del Tribunale penale federale.

eletti per la lingua italiana è rimasto stabile (tre giudici ordinari equivalenti a 2,8 posti per il tribunale⁶ complessivamente), mentre il numero di giudici italofoni eletti per un'altra lingua è diminuito in seguito a una partenza avvenuta alla fine del 2018. Inoltre, a seguito di un trasferimento interno, la Corte penale dispone ora soltanto di una giudice ordinaria di lingua italiana, che a sua volta può contare solo su una giudice non di carriera di lingua italiana. Vi è pertanto un alto rischio di sovraccarico del tribunale quando la giudice ordinaria deve assentarsi o recusarsi.

1.3 Iniziativa parlamentare

Il 17 gennaio 2023, gli Uffici delle Camere federali hanno trasmesso la lettera della Commissione amministrativa del TPF alle Commissioni degli affari giuridici, che hanno la competenza per agire. Rispettivamente il 2 e il 14 febbraio 2023, le due commissioni hanno preso atto della richiesta del TPF e del parere favorevole del Tribunale federale. Per verificare la fondatezza della richiesta, entrambe hanno tuttavia deciso di consultare l'autorità di alta vigilanza, ossia le Commissioni della gestione.

Nell'aprile 2023 le Commissioni della gestione hanno vagliato la richiesta del TPF nell'ambito dell'esame del rapporto annuale di gestione dei tribunali della Confederazione. L'8 maggio 2023 hanno informato per scritto le Commissioni degli affari giuridici che la richiesta del TPF è fondata e non è necessario attendere i risultati dell'ispezione del sistema dei giudici non di carriera, avviata all'inizio dell'anno, dato che i risultati non saranno disponibili prima della fine del 2024 e che per il momento è impossibile prevedere le conclusioni di tale ispezione.

Sulla base del parere positivo del Tribunale federale e di quello delle Commissioni della gestione, il 22 maggio 2023 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso, con 6 voti contro 0 e 1 astensione, di presentare un'iniziativa parlamentare per modificare l'ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il TPF al fine di aumentare a quattro il numero massimo di giudici non di carriera per le due corti summenzionate. Il 31 agosto 2023, la commissione omologa del Consiglio nazionale ha approvato questa decisione con 16 voti contro 7 e 1 astensione.

La Commissione ha quindi potuto elaborare il progetto di modifica dell'ordinanza, che ha adottato con 8 voti contro 0 e 1 astensione il 12 ottobre 2023. La Commissione ha inoltre deciso di rinunciare alla procedura di consultazione, poiché il progetto riguarda l'organizzazione di un'autorità federale (art. 3a cpv, 1 lett. a della legge del 18 marzo 2005⁷ sulla consultazione). Conformemente all'articolo 112 della legge del 13 dicembre 2002⁸ sul Parlamento, per i suoi lavori la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

⁶ Rapporto di gestione 2022 del Tribunale penale federale, pag. 36.

⁷ RS 172.061

⁸ RS 171.10

2 **Commento alle singole disposizioni**

Cifra I, art. 1

Il numero di giudici non di carriera è fissato a un massimo di quattro per la Corte penale e la Corte dei reclami penali del TPF, rispetto ai tre attuali.

Cifra II

La modifica dell'ordinanza non sottostà a referendum e può dunque entrare in vigore dopo la sua adozione da parte delle Camere federali.

3 **Ripercussioni**

Il posto creato è quello di giudice non di carriera e quindi non comporta alcuna nuova spesa fissa. La retribuzione dei giudici non di carriera del TPF, identica a quella dei giudici non di carriera del Tribunale federale⁹, dipende dal lavoro prestato. Consiste in una diaria per le udienze (fr. 1300 per i liberi professionisti e fr. 1000 per gli altri giudici), in un importo forfettario per lo studio degli atti (risp. fr. 180 o fr. 110) e in un'indennità per i viaggi di servizio (fr. 100 per le spese di un giorno, fr. 150 per pernottamento e il prezzo del biglietto di prima classe con i trasporti pubblici)¹⁰.

Si tratta quindi di una misura relativamente economica e che non avrà altre ripercussioni per la Confederazione.

4 **Aspetti giuridici**

4.1 **Legalità**

La competenza dell'Assemblea federale di decidere questo aumento si fonda sull'articolo 41 capoverso 2 LOAP, secondo cui l'effettivo delle corti penali e delle corti dei reclami penali è integrato con giudici non di carriera, il cui numero è al massimo pari alla metà di quello dei giudici ordinari di tali corti. Considerato che le due corti contano complessivamente 16 posti di giudice ordinario, l'Assemblea federale potrebbe pertanto portare fino a otto il numero di giudici non di carriera. Il passaggio da tre a quattro giudici non di carriera rientra quindi nel quadro legale.

4.2 **Forma dell'atto**

Secondo l'articolo 41 capoverso 3 LOAP, l'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici in un'ordinanza.

⁹ Secondo l'art. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dic. 2013 sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale; RS **173.713.152**.

¹⁰ Ordinanza dell'Assemblea federale del 23 mar. 2007 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali; RS **172.121.2**.

